Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Bonifica dei siti inquinati. Limiti tabellari e analisi di rischio.

Il principio chi inquina paga e il principio di precauzione. Le novità introdotte dal Codice dell'Ambiente.

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – che ha introdotto una nuova disciplina in tema di bonifica dei siti contaminati – ha disposto, all'art. 264, comma 1, lettera *i*), l'abrogazione espressa del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). E' stato quindi abrogato l'art. 17 del medesimo decreto n. 22 del 1997, relativo alla bonifica ed al ripristino dei siti inquinati, basato sui limiti massimi di concentrazione, al superamento dei quali scattava comunque l'obbligo di bonifica. Sono state, inoltre, introdotte, all'art. 240, due distinte soglie: la prima, corrispondente alle «concentrazioni soglia di contaminazione» (CSC), in relazione alla quale i livelli di contaminazione delle matrici ambientali costituiscono valori il cui superamento impone la caratterizzazione del sito e la procedura di analisi di rischio sito specifica; la seconda, corrispondente alle «concentrazioni soglia di rischio» (CSR), che, se oltrepassata, determina il sorgere dell'obbligo di bonifica e di messa in sicurezza.

In sostanza, la introdotta dal Codice del 2006 prevede, due distinte soglie di contaminazione; la prima denominata "CSC" ("concentrazione soglia di contaminazione" ex art. 240 lett. b) e la seconda "CSR" ("concentrazione soglia di rischio" ex art. 240 lett. c).

Il terreno può essere qualificato "contaminato" solo se sia superata la soglia "CSR" mentre se risulta superata quella "CSC" (coincidente con i valori limite prima previsti dall'allegato 1 del D.M. n. 471/99) l'area è definita "potenzialmente contaminata" e può quindi usufruire, ai sensi dell'art. 240 lett. f) del D.lgs n. 152/2006, del trattamento riservato ai terreni "non contaminati". (TAR Lombardia n.5287/07)

Le novità apportate dal decreto legislativo n. 152 del 2006 sono, all'evidenza, assai rilevanti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La previgente disciplina definiva «inquinato» il sito nel quale i livelli di contaminazione o alterazione erano «tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale», ciò che avveniva quando la concentrazione degli inquinanti risultava «superiore ai valori di concentrazione limite accettabili», fissati dall'apposita normativa tabellare. «Potenzialmente inquinato» era il sito in cui, a causa di attività pregresse o in atto, sussisteva la «possibilità» che fossero presenti sostanze inquinanti in concentrazioni tali da determinare «pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente» (art. 2, comma 1, lettera *c*), del decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, contenente il «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»).

Di contro, nel nuovo regime di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, che ha visto il definitivo superamento del cd. sistema tabellare, i «valori limite» di concentrazione diventano «valori di attenzione» (cosiddette «concentrazioni soglia di contaminazione»), il cui superamento non determina, di per sé, l'automatica qualificazione giuridica di contaminazione del sito, ma obbliga unicamente alla caratterizzazione e all'analisi di rischio «sito specifica» (art. 240 del d.lgs. n. 152 del 2006).

Nel DM n. 471 del 1999 il ruolo dell'«analisi di rischio» era definito eminentemente sussidiario. Nel nuovo regime, al contrario, l'analisi di rischio è divenuta strumento centrale e decisivo ai fini della qualificazione giuridica di contaminazione del sito e della conseguente insorgenza dell'obbligo di messa in sicurezza e di bonifica. (Corte Cost. 214/08).

In sostanza, si è passati ad un criterio che potrebbe definirsi misto, in cui i valori tabellari, riportati nell'All.V, fungono da screening, e il cui superamento comporta l'applicazione dell'analisi di rischio, che dovrà essere concreto ed attuale e non soltanto potenziale, per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Laddove le conclusioni di tali analisi siano positive, si passa ad un'ulteriore applicazione dell'analisi assoluta di rischio, al fine di individuare gli obiettivi di bonifica. Il sistema delineato dal Legislatore delegato del 2006, pare quindi avere abbassato di molto il livello e gli obiettivi di tutela ambientale in nome del contemperamento delle esigenze di tutela ambientale con quelle economiche, come del resto pare suggerire il disposto di cui all' art.240 comma 1 lett.n).

Al contrario, il DM n.471/99 prevedeva la mera potenzialità di rischio, sia sotto il profilo ambientale che sanitario, e in cui il sistema delineato, anticipando la soglia della tutela, risultava molto più aderente, a tacer d'altro, al principio di precauzione, come si chiarirà a breve.

Non a caso, il TAR Lombardia, sezione distaccata di Brescia, nella sentenza 15 ottobre 2008 n.1464, sul punto ha riferito, con grande chiarezza, come "*il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, agli art. 240 e 242 distingue tra le concentrazioni di inquinanti utilizzate come soglia di contaminazione e quelle utilizzate come soglia di rischio. Le prime (CSC) operano come valori di attenzione oltre i quali sono necessarie la caratterizzazione del sito inquinato e l'analisi di rischio sito-specifica.*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le seconde (CSR) identificano i livelli di contaminazione residua accettabili in un sito specifico, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali sono impostati gli interventi di messa in sicurezza o di bonifica" . Ed ancora*: "Non essendo state superate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non vi è il presupposto per attivare la procedura di bonifica (v. art. 242 comma 2 del Dlgs. 152/2006). Queste concentrazioni operano infatti come valori di attenzione oltre i quali sono necessarie la caratterizzazione del sito inquinato e l'analisi di rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). L'obbligo di bonifica sorge solo quando sia superata anche questa seconda serie di concentrazioni (v. art. 242 comma 7 del Dlgs. 152/2006).*(TAR Lombardia – BS- 22 febbraio 2010 n.869)

Tali conclusioni sembrano rafforzate, e per certi versi esacerbate, dall'interpretazione che la giurisprudenza maggioritaria, soprattutto amministrativa, ha fornito del principio, di derivazione comunitaria, cristallizzato nell'art.174 del Trattato, "chi inquina paga".
Secondo l'orientamento prevalente, infatti, l'obbligo di bonifica graverebbe unicamente sul responsabile dell'inquinamento, e non già sul proprietario incolpevole secondo un criterio di natura strettamente dominicale.
In buona sostanza, in plurime pronunce, i giudici amministrativi hanno ritenuto illegittime le prescrizioni che avevano imposto a carico del mero proprietario e/o del detentore di un fondo inquinato i costi e gli oneri di bonifica dai danni derivanti da fenomeni di inquinamento anche gravissimi, senza che fossero state preventivamente e rigorosamente accertate le responsabilità, vale a dire al di fuori dell'apporto causale specifico riconducibile all'attività spiegata in concreto dal proprietari e/o dai detentori delle aree inquinate. (cfr. su tutte Tar Sicilia CT 20 luglio 2007 n.1254)
Il tutto, in un contesto in cui, laddove – visti anche i limitati poteri di indagine della PA – fosse oggettivamente difficile individuare il responsabile dell'inquinamento, ovvero si versasse in una situazione di persistente rifiuto del responsabile ad effettuare gli interventi di bonifica, la norma prevedeva, in via principale, che le attività di bonifica dovessero essere espletate dall'Amministrazione.
Come si vede, l'abbassamento del livello di tutela ambientale, che fa sorgere l'obbligo di bonifica delle aree inquinate solo in presenza di un rischio che addirittura deve essere concreto, attuale e soprattutto grave, e la difficoltà di fornire positiva dimostrazione del soggetto responsabile dell'inquinamento, costituisce circostanza più che sufficiente a spiegare le ragioni per le quali non risulta garantito, dall'ordinamento nazionale, un sistema che consenta la pronta rimozione degli inquinanti dall'ambiente, pur essendo la tutela ambientale un bene tutelato addirittura a livello costituzionale.
Invero, quanto al proprietario non responsabile, questi sarebbe tenuto a rimborsare, peraltro previo provvedimento motivato, le spese sostenute dall'Amministrazione solo nei limiti del valore di mercato del sito a seguito degli interventi eseguiti di ufficio, secondo lo schema tipico di derivazione civilistica dell'indebito arricchimento.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Con la conseguenza che, secondo la nota distinzione tra onere e facoltà, al proprietario intimato, che non sia responsabile dell'inquinamento, è data la facoltà di provvedere direttamente alla bonifica al fine di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525) e, quindi, l'esproprio, con l'unica specificazione, peraltro assai rilevante, che l'intervento diretto del Comune per la bonifica non presuppone l'accertamento della responsabilità del proprietario, che non può sottrarsi allo stesso, se non provvedendovi direttamente.
Quanto alle regole probatorie, il Tar Piemonte, nella recente sentenza 24 marzo 2010 n.1575 ha ulteriormente chiarito come "*sotto il profilo causale, anche in campo amministrativo-ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile del "più probabile che non". Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo; ma l'applicazione di tale principio, temperato dalla regolarità casuale, ai fini della ricostruzione del nesso eziologico, va applicata alla peculiarità delle singole fattispecie normative di responsabilità civile o amministrativa, dove muta la regola probatoria. Pertanto, mentre ai fini della responsabilità penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, nel processo civile, così come nel campo della responsabilità civile o amministrativa, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, anche in via presuntiva.*"
Conclusivamente, la disciplina della bonifica sarebbe stata ricostruita dalla prevalente giurisprudenza nei seguenti termini: sia l'art.17 del D.lgs. 22/97 che l'art.242 del Codice dell'Ambiente sarebbero in equivoci nel prevedere che gli obblighi di bonifica incombano unicamente sul soggetto che, a seguito di rigoroso accertamento sia stato individuato quale responsabile dell'inquinamento, secondo lo schema tipico dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c.. All'uopo, come noto, occorrono: a) la rigorosa dimostrazione degli elementi costitutivi della responsaiblità, con particolare riferimento alla condotta commissiva o omissiva concretamente tenuta dal danneggiante; b) la sussistenza del nesso causale tra condotta serbata e verificazione dell'evento dannoso; 3) quantificazione del danno nei limiti di quanto positivamente accertato. Né, per altro verso, risulterebbe invocabile, nella fattispecie, il disposto di cui all'art.2051 c.c., con tutto ciò che ne consegue sul piano probatorio, a ciò ostando il principio di specialità.

Pur tuttavia, a ben vedere, la testè illustrata tesi, pare ruotare attorno ad unico asse argomentativo: la disciplina che regola la materia avrebbe quale esclusivo destinatario il responsabile dell'inquinamento, cioè l'autore materiale del fatto, non già il proprietario delle aree inquinate.

In sintesi, seguendo tale ricostruzione esegetica, in capo al cd. proprietario incolpevole difetterebbero sia l'elemento materiale che quello soggettivo del fatto (illecito) inquinante. Requisiti entrambi necessari per l'imputazione della responsabilità richiesta dalla normativa di cui trattasi.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La tesi, tuttavia, non appare convincente, per i motivi che qui di seguito si andranno ad illustrare.

La concatenazione argomentativa su cui si fonda muove infatti da un presupposto nient'affatto condivisibile. Per un verso, individua il responsabile del "fatto inquinante" con l'autore materiale dell'inquinamento, vale a dire dell'evento dannoso; per l'altro, ai fini dell'imputazione, ritiene necessario la sussistenza della colpa in capo all'autore del fatto. Conclusioni queste radicalmente in contrasto con genesi, natura e scopo della normativa qui considerata.

Infatti il principio comunitario "chi inquina paga", insistentemente richiamato per escludere la sua responsabilità, lungi dall'esemplare la fattispecie illecita integrata dal concorso dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall'elemento materiale, scandito da condotta - nesso causale - evento (in questo caso) naturalistico, imputa il danno , verrebbe da aggiungere all'evidenza, al soggetto che si trovi nelle condizioni di controllare i rischi.

Ciò significa che il costo del danno vada imputato al soggetto che ha la possibilità della *cost-benefit analysis*, e che, per gli effetti, è tenuto a sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente. In definitiva il verificarsi del danno discende da un opzione di questi, assunta in alternativa alla decisione contraria (cd. responsabilità da posizione).

Già nella direttiva 21 aprile 2004 n. 35/2004/CE, successivamente trasposta nell'ordinamento interno all'art. 308 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 si affermava che la responsabilità finanziaria grava sull'operatore la cui attività - non altrimenti qualificata - ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno, al fine di indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

Il fondamento della responsabilità riposa dunque sul criterio economico-giuridico d'internalizzazione dei costi derivanti dai danni all'ambiente sui soggetti comunque responsabili, senza quindi il necessario riscontro - ad esempio - del dolo o della colpa in capo all'autore dei fatti. Si prospetta, a ben vedere, una responsabilità di natura oggettiva conseguente all'assunzione di un rischio d'impresa connesso all'esercizio di un'attività potenzialmente dannosa per l'ambiente.

Ne è a dire, che la responsabilità fondata sul solo (ed allo stato puro) rapporto di causalità non sarebbe in grado di circoscrivere, fra quanti materialmente concorrano alla produzione dell'evento, l'autore effettivo del fatto illecito: esigenza tanto più avvertita per il fatto che si verte su un giudizio di responsabilità che implica una sanzione per una condotta ritenuta riprovevole per l'ordinamento.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La presenza di inquinanti all'interno di un'area esemplifica dal punto di vista materiale la responsabilità del custode prevista all'art. 2051 cc.

Per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 20 febbraio 2006 n. 3651) la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ex art. 2051 ha base:

a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto all'interno nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi e, nel nostro caso, alla salubrità dei luoghi.

L'alta concentrazione di inquinanti in un'area con conseguente pericolo di inquinamento del suolo e dell'ambiente, integra a tutti gli effetti la responsabilità del custode cui ha riguardo la disciplina positiva appena richiamata.

D'altra parte, anche aderendo alla prospettazione a mente della quale il responsabile principale dell'inquinamento vada identificato con l'autore materiale del fatto, con riguardo alla responsabilità per danno all'ambiente opera un criterio di solidarietà passiva. Del resto quando l'unico evento dannoso è imputabile a più persone è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni, specificamente accertate a carico di ciascuna, abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso. Ciò discende dai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause tutte egualmente efficienti nella produzione di un determinato danno, di cui ad esempio l'art. 2055 c.c. è un'esplicazione in tema di responsabilità extracontrattuale.

Ancora, da ultimo, gli artt. 314 e 315 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, rilevanti - come già precisato - sul piano del riscontro sistematico dell'opzione normativa, individuano, estendendo il meccanismo della solidarietà in ragione della natura della responsabilità in oggetto, fra i responsabili tenuti in solido alla riparazione del danno ambientale coloro che hanno "tratto vantaggio" dal fatto dannoso. Con la conseguenza che il proprietario ovvero il detentore dell'area inquinata, sia per fatto proprio quale custode che come soggetto concorrente solidamente responsabile, ben può essere considerato, tutti gli effetti, soggetto destinatario delle misure intese a ridurre e rimuovere il danno all'ambiente. (TAR Liguria 12 aprile 2007 n.621, Tar Piemonte 22 aprile 2008 n.767 e CGA 7 aprile 2006 n.226).

A ciò aggiungasi che, contrariamente a quanto affermato dai fautori della tesi avversa, diffusamente illustrata in premessa, non corrisponde al vero la circostanza che, nell'individuazione del soggetto obbligato, vi sarebbe perfetta continuità normativa tra l'art.17 del Decreto Ronchi e la normativa vigente.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Invero, come chiarito dal Consiglio di Stato nella recentissima pronuncia 15 luglio 2010 n.4561, la responsabilità dell'autore dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, costituiva una forma di responsabilità oggettiva per gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale conseguenti alla contaminazione delle aree. La natura oggettiva della responsabilità in questione risultava infatti desumibile dalla circostanza che l'obbligo di effettuare gli interventi di legge sorge, in base all'art. 17 citato, in connessione con una condotta *"anche accidentale"*, ossia a prescindere dall'esistenza di qualsiasi elemento soggettivo doloso o colposo in capo all'autore dell'inquinamento. Ai fini della responsabilità in questione era naturalmente pur sempre necessario il rapporto di causalità tra l'azione (o l'omissione) dell'autore dell'inquinamento ed il superamento - o pericolo concreto ed attuale di superamento - dei limiti di contaminazione, in coerenza col principio comunitario "chi inquina paga", da interpretarsi nei termini testè illustrati.

A tale soluzione, invero, pare doversi approdare anche alla luce del principio di precauzione, normato dallo stesso art.174 del Trattato che pure, come detto, è stato da più parti invocato allo scopo di limitare, sino ad eliderli,, i profili di responsabilità del cd. proprietario incolpevole.

Com'è noto, il principio di precauzione può essere definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente. Tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 304 del 2005 nonché, da ultimo, TRGA Trentino-Alto Adige, TN, 8 luglio 2010 n.171) e riceve applicazione in tutti quei settori ad elevato livello di protezione. Il tutto indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano come peraltro più volte statuito anche dalla Corte di Giustizia, la quale ha in particolare rimarcato come l'esigenza di tutela della salute umana diventi imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati (in questo senso, persino al previgente normativa disegnata dal più volte citato art.17 poteva ritenersi non completamente rispettosa di tale principio), atteso che, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili – in tutti i loro ambiti d'azione – della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo e cogente che discende direttamente dalle disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia CE, 26.11.2002 T132; sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme; Cons. Stato, VI, 5.12.2002, n.6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n.304).

In definitiva l'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale", con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tende a spostare il sistema giuridico europeo dalla considerazione del danno da prevenire (principio "chi inquina paga") e riparare alla

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

prevenzione, alla correzione del danno ambientale alla fonte, alla precauzione (principio distinto e più esigente della prevenzione), alla integrazione degli strumenti giuridici tecnici, economici e politici per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e l'ambiente quale valore umano fondamentale di ogni persona e della società (informazione, partecipazione ed accesso).

Sul punto, anche in relazione a quanto si dedurrà qui di seguito, si segnala una recente pronuncia del Tar Piemonte che ha chiarito che , *"l'applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. E' evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l'adozione di atti generali ovvero, ancora, l'adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l'ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l'ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali*" (cfr. TAR Piemonte – I – 3.5.2010 n.2294).

Residua, alla nostra analisi, un'ultima questione, che pare idonea a corroborare la tesi a mente della quale, almeno in relazione alle attività più pericolose, non si possa prescindere dal delineare, nell'ordinamento nazionale, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, pena il contrasto dell'ordinamento interno con l'ordinamento comunitario, e la conseguente necessità, da parte del giudice nazionale, di disapplicare la norma di diritto interno. (cfr. *ex multis*, CdS, 23 febbraio 2009 n.1054). E' significativo, sul punto, che la Commissione Europea, proprio a seguito del varo del Codice dell'Ambiente, abbia aperto una procedura di infrazione ex art.226 del Trattato (proc. n.07/4679), ad oggi ancora irrisolta, a cagione della mancata trasposizione, tra l'altro, dell'art.3 della Direttiva 04/35/CE, che stabilisce un regime di responsabilità oggettiva per danno ambientale, causato dalle attività pericolose di cui all'All. III. Non a caso, nella recentissima pronuncia del 9 marzo 2010 (cause riunite C-378 e 380/08) la Corte di Giustizia ha da ultimo affermato, sotto il profilo della chiara sussistenza di un tipo di responsabilità oggettiva in capo all'operatore, che "*gli artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 2004/35 devono essere interpretati nel senso che, quando decide di imporre misure di riparazione del danno ambientale ad operatori le cui attività siano elencate nell'allegato III a detta direttiva, l'autorità competente non è tenuta a dimostrare né un comportamento doloso o colposo, né un intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano considerate all'origine del danno ambientale".*

Valentina Stefutti

Pubblicato il 23 ottobre 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)